

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3280-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE ANDREOTTI)

Comunicata alla Presidenza il 14 luglio 1998

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, con protocollo e annessi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**di concerto col Ministro dell'interno**

**col Ministro di grazia e giustizia**

**col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

**col Ministro delle finanze**

**col Ministro della difesa**

**col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

**col Ministro dell'ambiente**

**e col Ministro dei trasporti e della navigazione**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1998

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il Trattato di messa al bando totale degli esperimenti nucleari (New York, 10 settembre 1996) rappresenta un atto di altissimo significato perchè - a differenza del Trattato di non proliferazione - pone sullo stesso piano i paesi nucleari ed i paesi non nucleari, interdiciendo a tutti i contraenti l'effettuazione di ogni tipo di esplosione nucleare. Nell'esame in sede referente la Commissione ha unanimemente condiviso l'opinione che il valore politico del nuovo Trattato si colloca nel considerarlo una tappa verso la messa al bando totale degli armamenti nucleari, alla quale dobbiamo mirare con tenacia, riprendendo quelle iniziative che portarono allo smantellamento di una parte significativa degli armamenti stessi. Sarebbe paradossale se quel che si realizzò in una cornice di forti contrapposizioni internazionali non fosse ritenuto perseguibile nel nuovo clima mondiale. Tra l'altro l'argomento che aveva impedito per molto tempo l'adozione di misure specifiche di disarmo - e cioè l'impossibilità pratica dei controlli - si è dimostrato inconsistente.

Si può quindi ripartire nel negoziato senza gli antichi pregiudizi e le ricorrenti punte di scetticismo.

Un certo numero di Stati ha già ratificato l'accordo sui «non esperimenti»: tra questi,

la Francia, il Regno Unito, il Giappone. Anche per questo occorre che l'Italia non indugi a perfezionare l'*iter* di ratifica.

Ritengo inoltre di proporre all'Assemblea alcuni emendamenti, aggiuntivi di tre articoli nel disegno di legge. L'articolo III del Trattato prevede che ogni Stato designi o istituisca una Autorità nazionale, per garantire operativamente gli obblighi assunti e assicurare anche il collegamento con l'Organizzazione che sovrintende all'attuazione del Trattato stesso.

Mi sembra importante che l'istituzione dell'Autorità nazionale venga prevista dalla stessa legge concernente la ratifica e l'esecuzione del Trattato, al fine di accelerare i tempi della sua operatività.

Si tratterà infatti di predisporre nel più breve tempo possibile le risorse umane e le strutture necessarie ad assicurare il funzionamento dell'Autorità, che dovrà mettersi in relazione con la costituenda Organizzazione a Vienna e con gli altri Stati che saranno parti del Trattato. Si tratta di una decisione che testimonia dell'interesse e dell'impegno dell'Italia a favore di una rapida entrata in vigore del Trattato e di un sollecito dispiegamento dei suoi effetti.

ANDREOTTI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

**Sul disegno di legge**

25 giugno 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

30 giugno 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**

—

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, con protocollo e annessi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIV del Trattato stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5.600 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.